

**Partners:**

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professionisti collaboratori:

Sega D.ssa Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Camprotrini Rag. Barbara
Pinzetta D.ssa Luisa
Arveti D.ssa Nives
Olivetti Dott. Marcello
Bellodi Rag. Marco

Mantova – Palazzo Magni

Via Acerbi 35

Telefono 0376369448 224070/1

Telefax 0376/369449

Codice fiscale e P. IVA 01681060206

Email: stumant@mantovaniassociati.itPEC: stumant@legalmail.itSito: www.mantovaniassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001

per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 04



CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Serie 2017 n. 02

**DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
per l'anno 2016**

A partire dalla dichiarazione IVA 2017, la dichiarazione deve essere presentata in via autonoma, e non più in allegato al modello Unico.

In base ai nuovi obblighi, la dichiarazione annuale IVA 2017 in forma autonoma va trasmessa entro il

28 febbraio 2017

Entro il suddetto termine, il contribuente dovrà inviare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, il nuovo modello per la dichiarazione IVA mentre quello per **la comunicazione dati IVA, non dovrà essere più trasmesso, in quanto tale adempimento è stato eliminato.**

Come ogni anno inviamo le schede necessarie per provvedere alla compilazione della modulistica ufficiale delle:

DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

- **Scheda dichiarazione annuale IVA 2017 per anno 2016 (All. 1)**

In relazione alla compensazione dei crediti IVA, tutte le posizioni che evidenziano un credito in dichiarazione annuale verranno comunque valutate dallo Studio singolarmente.

Riferimenti in Studio: settore adempimenti fiscali (interno telefonico da 4.1 a 4.6)

È assolutamente

NECESSARIO E D IMPROGABILE

PROVEDERE DA PARTE VOSTRA alla COMPLETA e DEFINITIVA compilazione delle schede allegate

entro e non oltre il 27 Gennaio p.v.

affinché lo Studio possa provvedere in modo adeguato alla redazione e controllo di quanto contabilizzato nel corso dell'esercizio in chiusura.

In particolare per le aziende il cui credito per essere utilizzato necessita di un'eventuale visto di conformità (importi superiori ad € 15.000,00), in quanto tali dichiarazioni comportano maggiori ed approfonditi controlli.

DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Le principali novità della dichiarazione IVA 2017 sono:

FRONTESPIZIO

Nel riquadro “Tipo di dichiarazione” è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”. A seguito delle modifiche apportate all’articolo 8 del d.P.R. n. 322 del 1998 dall’articolo 5 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore è stato equiparato a quello previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a sfavore (termine stabilito dall’articolo 57). Per tale motivo, nell’ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa non è più necessario segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore.

QUADRO VE

Nella **sezione 1** è stato soppresso il rigo **VE3**, dove andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7 per cento, inoltre sono stati inseriti tre nuovi rigi (**VE5**, **VE6** e **VE10**) dove indicare le operazioni attive con percentuali di compensazione, rispettivamente, del 7,65 per cento, del 7,95 per cento e del 10 per cento. Conseguentemente i rigi successivi della sezione 1 sono stati rinumerati.

Nella **sezione 2** è stato inserito un nuovo rigo (**VE21**) dove indicare le operazioni attive con aliquota del 5 per cento. Conseguentemente i rigi successivi della sezione 2 e della sezione 3 sono stati rinumerati.

Nella **sezione 4** il campo 7 del rigo **VE35** è stato ridenominato “Cessioni di prodotti elettronici” per l’esposizione specifica delle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione.

QUADRO VF

Nella **sezione 1** è stato soppresso il rigo **VF3**, dove andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7 per cento, inoltre sono stati inseriti tre nuovi rigi (**VF3**, **VF6** e **VF7**) dove indicare le operazioni passive, rispettivamente, con aliquota del 5 per cento e con percentuali di compensazione del 7,65 per cento e del 7,95 per cento.

Conseguentemente i rigi successivi della sezione 1 e della sezione 2 sono stati rinumerati.

Nella sezione 3-B è stato soppresso il rigo **VF41**, dove andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7 per cento, inoltre sono stati inseriti tre nuovi rigi (**VF43**, **VF44** e **VF48**) dove indicare le operazioni attive con percentuali di compensazione, rispettivamente, del 7,65 per cento, del 7,95 per cento e del 10 per cento. Conseguentemente

i rigi successivi della sezione 3-B, della sezione 3-C e della sezione 4 sono stati rinumerati.

QUADRO VJ

Il rigo **VJ16** è stato ridenominato “Acquisti di prodotti elettronici” per l’esposizione specifica degli acquisti di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione.



QUADRO VI

È stata soppressa la **colonna 3** dei righi da VI1 a VI6, dove andava indicato, in assenza del numero di protocollo attribuito dall’Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento dall’esportatore abituale.

QUADRO VN

Il quadro, di nuova istituzione, è riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2016 dichiarazioni integrative a favore ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998 (comma introdotto dall’art. 5 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225) oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative.

Nel quadro va esposto l’anno cui si riferisce la dichiarazione integrativa presentata e l’importo del credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante.

QUADRO VL

Nella **sezione 2** è stato introdotto il **rigo VL11** per indicare il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel 2016 ai sensi del comma 6-quater dell’art. 8 del D.P.R. n. 322 del 1998 (comma introdotto dall’art. 5 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225).

QUADRO VX

Nel **rigo VX4** è stato inserito il nuovo **campo 9** denominato “Interpello”. La compilazione è riservata ai soggetti che, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, hanno presentato preventivamente istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative e/o della disciplina delle società in perdita sistematica secondo quanto previsto dal comma 4-bis dell’articolo 30 della legge n.724 del 1994. Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato.

QUADRO VO

Nella **sezione 1**, **rigo VO11**, è stata introdotta la **casella 28**, per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA nello Stato comunitario (Repubblica di Croazia) di destinazione dei beni, esercitata dai contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili.

Nella **sezione 3**, **rigo VO33**, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario dell’IVA, esercitata relativamente al 2015, da parte dei soggetti che si sono avvalsi per il 2016 del regime forfetario disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

Nella stessa sezione, **rigo VO34**, è stata soppressa la casella “opzione”, in quanto non è più possibile dal 2016 aderire al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011. Inoltre, sono state introdotte tre nuove caselle: la prima per comunicare l’opzione per il regime ordinario, a partire dal 2016, da parte dei soggetti che negli anni precedenti si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98



del 2011; la seconda per comunicare la revoca dell'opzione per il regime ordinario da parte dei soggetti che nel 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime di vantaggio, non si sono avvalsi di detto regime e accedono, dal 2016, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014; la terza per comunicare la revoca dell'opzione per l'adesione dal 2015 al regime di vantaggio da parte dei soggetti che accedono, dal 2016, al regime forfetario disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

PROSPETTO IVA 26/Pr

Nel **quadro VW**, sezione 2, è stato introdotto il **rigo VW30** per indicare il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative di gruppo presentate nel 2016, ai sensi del comma 6-quater dell'art. 8 del D.P.R. n. 322 del 1998 (comma introdotto dall'art. 5 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225).

Nell'ultimo riquadro è stato soppresso il campo dove andava apposta la firma da parte dell'ente o società controllante.

RIMBORSO IVA

Con le novità fiscali introdotte dal Decreto 193/2016 viene stabilito che i contribuenti che vantano crediti nei confronti dello Stato non dovranno presentare garanzie per importi inferiori ai 30 mila euro, e non più 15 mila euro come previsto dalla normativa di riferimento, ovvero il decreto 633/1972.

La semplificazione del rimborso Iva sarà applicata probabilmente già per le dichiarazioni relative all'anno fiscale 2016 e, dal 2017, si applicherà nei confronti di tutti i contribuenti che presenteranno richiesta di rimborso.

Compensazione crediti IVA

In vista degli eventuali prossimi utilizzi in compensazione del credito IVA relativo all'anno 2016 emergente dalla dichiarazione annuale IVA 2017 e degli eventuali crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel corso 2017, occorre ricordare le restrittive regole introdotte con il D.L. n.78/09, attuato per il tramite dell'aggiunta di un nuovo periodo all'art. 17 del D.Lgs. n.241/97 e ad una serie di interventi operati sul DPR n.322/8 e sul DPR n.542/99.

A decorrere dal 1° aprile 2012 (a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n.16/12) la soglia di credito compensabile liberamente è stata ridotta ad € 5.000,00 (originariamente e fino al 31.03.2012 era pari ad € 10.000,00)

Va riepilogato e ricordato che:

- la **compensazione** nel **modello F24** dei crediti IVA di importo **superiore a € 5.000,00 annui** può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della **dichiarazione annuale** o dell'istanza trimestrale (modello TR);
- per i soggetti che effettuano la compensazione di crediti IVA superiori ad € 5.000,00 annui, vige l'obbligo di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 **esclusivamente i**



servizi telematici messi a disposizione dall' Agenzia delle Entrate tramite i **canali Entratel o Fisconline**, direttamente o tramite intermediario abilitato;

- l' utilizzo in compensazione di crediti IVA per **importi superiori ad 15.000,00 annui** comporta altresì l' **obbligo** che la dichiarazione annuale IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l' **apposizione del visto di conformità** (oppure in taluni casi la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti).
- tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni "orizzontali" (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall' IVA o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni "verticali", cioè quelle delle liquidazioni "IVA da IVA", anche se superato le soglie sopra indicate;
- **il limite massimo** dei crediti di imposta rimborsabili (IVA, IRES, IRAP) in conto fiscale e/o compensabili, **dal 2014, è di € 700.000,00** per ciascun anno solare (limite modificato con D.L. n.35 del 06/04/2013).

Qualora l' importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell' anno solare successivo.

E' importante ricordare che l' importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta (ovvero compensazioni verticali) non ha rilievo ai fini del limite massimo di € 700.000,00 anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

Inoltre, come già comunicato, dal **01 gennaio 2011**, (a norma dell' art. 31 del DL 78/2010) è **vietata la compensazione nel modello F24** di crediti di imposte erariali, qualora ci siano **ruoli (cartelle di pagamento) non pagate** decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa.

Tale **divieto di compensazione** scatta solo per i contribuenti che hanno **debiti iscritti a ruolo non pagati** (es. cartelle Equitalia) **per un importo superiore a 1.500,00 euro**.

Per l' Agenzia delle Entrate il limite è da intendersi la sommatoria dell' importo scaduto, incluso sanzioni , interessi, spese, ecc.....

Non c'è alcuna limitazione alla compensazione in presenza di ruoli/cartelle per i quali sia stata concessa una sospensione o qualora sia stata concessa la rateazione del pagamento. In questo caso il contribuente se omette il pagamento di una rata alla scadenza prevista, questa andrà computata al fine del raggiungimento del limite dei 1.500,00.

Nel caso di mancato pagamento della prima rata o di otto rate, anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l' intero importo è immediatamente riscuotibile dalla riscossione.

Sono escluse le cartelle riguardanti tributi e contributi non erariali quali:

- i tributi locali (es. **ICI/IMU**);
- i contributi previdenziali (es. **INPS** dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95);
- i premi **INAIL** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;



- le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per **violazioni al Codice della strada**).

I Clienti che demandano l'effettuazione dei versamenti telematici allo Studio devono restituire firmata la dichiarazione che segue:

<i>Carta intestata azienda</i>	
Ditta	Spett.le Studio Mantovani & Associati s.s. Via Acerbi, 35 46100 Mantova (MN)
Oggetto: compensazione dei crediti erariali.	
Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ residente a _____, in qualità di _____ dell'azienda _____,	
autorizza	
lo Studio alla effettuazione di compensazioni di crediti erariali con modello F24, attestando che non sono presenti ruoli scaduti e non pagati di tributi erariali per importi superiori ad € 1.500,00; inoltre	
esonera espressamente	
lo Studio, da qualsiasi responsabilità al riguardo.	
<u><i>La presente autorizzazione è da ritenersi valida sino a revoca scritta, da comunicare ed inviare allo studio al momento della insorgenza di eventuali cause ostative.</i></u>	
Data _____	
	Firma _____

Spesso non si è a conoscenza dell'importo esatto del debito verso Equitalia, specialmente nel caso di cartelle esattoriali già scadute e maggiorate di interessi di mora e spese.

In tali casi, è opportuno acquisire l'indicazione esatta dall'agente della riscossione, pertanto si prega di contattare lo Studio che provvederà alla compilazione e all'inoltro della documentazione necessaria per la richiesta dell'estratto conto.

Ricordiamo, infatti, come la verifica della propria posizione in Equitalia sia fondamentale per poter procedere alla compensazione "orizzontale" tramite mod.F24 dei crediti vantati nei confronti dell'Erario.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it